

GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

1. - 30 ottobre 1922 - Zangara Federico c. Cyp Fabre.

Reiezione di emigrante - Ignoranza delle disposizioni limitative all'emigrazione - Responsabilità del vettore.

Il vettore è responsabile della reiezione dell'emigrante, determinata dai criteri adottati dalle autorità del Paese di destinazione (nella specie Stati Uniti) nell'applicazione delle disposizioni limitative dell'immigrazione. L'ignoranza di tali criteri di applicazione non esonera il vettore dalla responsabilità per la reiezione, poichè egli ha l'obbligo di conoscere a fondo la legge e i regolamenti italiani e stranieri che disciplinano il suo speciale commercio; e perchè, ad ogni modo, prima di concludere il contratto di trasporto e di garantire con esso all'emigrante il raggiungimento del mercato di lavoro, incombe a lui il dovere di accertarne, anche a mezzo del Commissariato generale, la possibilità dell'adempimento.

2. - 30 ottobre 1922 - Di Mino Giuseppe c. Cyp Fabre.

Reiezione di emigrante - Danni - Spesa per il visto consolare.

La spesa per il visto consolare è erogazione indipendente dalla partenza dell'emigrante, in quanto, anche dopo averla sostenuta, l'emigrante può astenersi dall'espatriare.

Conseguentemente nella liquidazione del quantum dovuto dal vettore per risarcimento dei danni in caso di reiezione non può comprendersi la spesa per il visto consolare.

3. — 30 ottobre 1922 — Vettore «Cyp Fabre» c. Di Maggio Salvatore.

Alienazione mentale dell'emigrante durante la traversata - Tutela del bagaglio e degli oggetti di valore - Responsabilità del vettore.

L'ordinario obbligo di tutelare il bagaglio dell'emigrante, che incombe al vettore, è maggiore e più grave quando l'emigrante sia colpito da eccesso di alienazione mentale, non essendo egli in grado di provvedere alla custodia degli oggetti di sua pertinenza.

Siffatto obbligo si estende anche agli oggetti di valore, per i quali la responsabilità del vettore ordinariamente è esclusa se l'emigrante non si attiene alle prescrizioni regolamentari.

4. — 30 ottobre 1922 — Romano Panfilo c. Cyp. Fabre.

Giudizio civile di responsabilità per danni dipendenti da reiezione - Fatti costituenti reati - Influenza rispetto al giudizio civile.

Il giudizio civile per il risarcimento dei danni per reiezione non deve necessariamente essere sospeso se nel corso di esso emergano dei fatti per i quali si faccia luogo al procedimento penale, qualora la responsabilità del vettore per la reiezione sussista indipendentemente dalla sussistenza dei fatti che formano oggetto del giudizio penale.

5. — 20 ottobre 1922 — Navigazione Generale Italiana c. Pinto Matteo.

Infortunio di emigrante a bordo - Responsabilità del vettore - Quando il vettore va esonerato da tale responsabilità - Colpa dell'infortunato.

Il vettore ha l'obbligo di provvedere all'incolumità dell'emigrante dal momento dell'imbarco a quello in cui lascia la nave nel porto di destinazione.

Incombe perciò sul vettore la responsabilità dei danni derivati al passeggero dal fatto o dalle omissioni dei suoi preposti alla nave.

E' però esonerato da ogni responsabilità, in caso di infortunio del-

l'emigrante, il vettore che fornisca la prova che il personale di bordo ha osservato tutte le prescrizioni regolamentari e che l'infortunio stesso sia da attribuire ad esclusiva colpa dell'emigrante.

6. - 28 ottobre 1922, Navigazione Generale Italiana, c. Stiso Pasquale.

Perdita del bagaglio - Responsabilità del vettore - Criterio di liquidazione del danno.

L'indennità stabilita dall'art. 91 del Regolamento sull'emigrazione si applica solo quando la perdita del bagaglio sia avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque senza colpa del vettore.

In caso di perdita del bagaglio dell'emigrante, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario, la responsabilità della perdita incombe sul vettore, e si commisura secondo le comuni norme del Codice di Commercio.

7. - 28 ottobre 1922 - Navigazione Generale Italiana c. Crisafulli Antonio.

Reiezione dell'emigrante - Responsabilità del vettore - Danni - Morte del coniuge.

Il vettore inadempiente all'obbligazione derivante dal contratto di trasporto emigratorio è tenuto a rispondere solo dei danni che si siano preveduti e potuti prevedere al tempo del contratto e che siano conseguenza diretta ed immediata del suo fatto colposo. (art. 29 T. U. legge emigr.: art. 1223, 1229 C. C.).

La morte del coniuge dell'emigrante, avvenuta durante il viaggio per causa naturale, è evento imprevedibile e non costituisce conseguenza diretta ed immediata dell'inadempienza del vettore: a questi perciò non incombe la responsabilità di tale danno.

